



**FIPAV**  
**TRIBUNALE FEDERALE**  
**COMUNICATO UFFICIALE N. 20**

Riunione del 27 gennaio 2016

Sono presenti:

- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| - Avv. Massimo Rosi  | - Presidente          |
| - Avv. Antonio Amato | - Vice Presidente     |
| - Avv. Andrea Ordine | - Componente Relatore |

**RICORSO n. 6.15/16 PRESENTATO DA GIULIA RASORI e VERONICA D'AVERSA n.q. di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Giulia Rasori**

In relazione al Ricorso ex artt. 35, 37, 73 R.G. proposto da Giulia Rasori e dalla sig.ra Veronica D'Aversa n.q. di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Giulia Rasori nei confronti del Circolo Sportivo Dilettantistico Auprema per la riforma della deliberazione emessa dalla Commissione Tesseramento Atleti F.I.P.A.V., Sezione Distaccata Piemonte/Lombardia/Liguria/Valle d'Aosta in data 15 Dicembre 2015.

OSSERVA

Con ricorso datato 28/12/2015, la sig.ra Veronica D'Aversa n.q. di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Giulia Rasori adiva codesto Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:

*“in riforma della decisione impugnata emessa dalla cta, sezione distaccata della Lombardia/Piemonte/Liguria/Valle d'Aosta, dichiarare lo scioglimento del vincolo sportivo tra l'atleta Giulia Rasori e il sodalizio Auprema, circolo sportivo dilettantistico, con condanna alle spese relative al presente giudizio.*

Prima di affrontare i motivi di doglianza, la ricorrente evidenziava, nel proprio libello introduttivo, un assunto disinteresse mostrato dal sodalizio vincolante per aver lo stesso rappresentato – anche in sede dibattimentale dinanzi la CTA territoriale – una disponibilità a concedere lo svincolo dell'atleta dietro corresponsione di un indennizzo monetario.

Nel merito, poi, contestava – seppur genericamente - le argomentazioni poste a sostegno dell'impianto motivazione da parte della CTA eccependo la presunta incostituzionalità del “vincolo a vita e a tempo indeterminato” nonché dell'“istituto dell'indennizzo” nonché la violazione dell'art. 1 della legge 91/1981.



Si costituiva il Circolo Polisportivo Dilettantistico Auprema il quale chiedeva il rigetto del ricorso per insussistenza dell'invocata giusta causa e, solo in via subordinata, in caso di riforma della pronuncia gravata e di accertamento in ordine ad una valida causa di scioglimento, una determinazione dell'indennizzo da corrispondere in favore di esso sodalizio ammontante ad una somma non inferiore ad euro 8.000,00.

Il Tribunale Federale convocava le parti per la riunione del 27/1/2016 ove comparivano la ricorrente n.q. assistita dal proprio difensore, avv. Enrico Crocetti Bernardi, nonché per il sodalizio, l'avv. Stefano Francesco Tagliabue.

A seguito di ampia discussione e dell'esperimento (con esito negativo) da parte del Presidente del Tribunale Federale di un tentativo di conciliazione, rigettata la richiesta di parte ricorrente di ingresso di nuova documentazione tardivamente prodotta, le parti si riportavano al contenuto dei propri scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento.

Il Tribunale si riservava di provvedere in camera di consiglio.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Prima di affrontare il merito della controversia, appare opportuno esaminare congiuntamente le eccezioni, seppur cronologicamente (e graficamente) postergate nella stesura del ricorso introduttivo, sollevate dalla difesa dell'odierna ricorrente.

In ordine alla lamentata (simultanea) violazione degli artt. 2,3,4,18,97 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Legge 91/1981, in virtù della quale il libero esercizio dell'attività sportiva, il diritto al lavoro ed il diritto di associazione (comprensivo di quello di "dissociazione") sarebbero impediti dall'esistenza di un vincolo sportivo a vita che grava sull'atleta, il Tribunale si è già espresso sul punto non ritenendo sussistente tale presunta violazione, peraltro in piena conformità non solo alle pronunce di altri Organi di Giustizia federali, ma anche della magistratura ordinaria e della prevalente dottrina che si è espressa *in subiecta materia*.

La presente decisione conferma l'orientamento assunto da questo Organo giurisdizionale.

Ed invero, il vincolo sportivo è inserito nello statuto della Federazione Italiana Pallavolo ed è, quindi, conoscibile da chiunque, atleta o associato, decida di tesserarsi per l'esercizio dell'attività pallavolistica con la Federazione.

Alla scelta, libera ed incondizionata, di tesserarsi con la FIPAV consegue l'accettazione espressa (proprio con il tesseramento/affiliazione) di tutte le regole procedurali e comportamentali che regolano il mondo pallavolistico.

Peraltro, le Carte Federali assicurano ogni più ampia garanzia all'atleta tesserato.

Nel Regolamento Affiliazione e Tesseramento Atleti vengono, infatti, dettagliatamente disciplinate sia la durata del vincolo – che come contrariamente sostenuto non può considerarsi "a vita" - che le ipotesi di scioglimento dello stesso, individuate dall'art. 35 R.A.T. quando "*l'interruzione del vincolo risulti equa dopo avere contemperato l'interesse dell'atleta con quello dell'associato nel quadro delle direttive della FIPAV ai fini dello sviluppo della disciplina sportiva della pallavolo*" (art. 35, comma 1).



L'articolato ora richiamato prevede, inoltre, che *“in caso di pronuncia di scioglimento del vincolo per giusta causa non imputabile all'associato l'atleta, che sia abilitato alla domanda di riscatto, è tenuto a corrispondere allo stesso sodalizio un indennizzo che, in difetto di accordo tra le parti, viene determinato dalla Commissione Tesseramento Atleti a norma dell'articolo 38 del Regolamento [in ossequio a parametri per stabiliti dal Consiglio Federale, sentito il parere della Lega] ovvero, qualora non sia abilitato alla domanda di riscatto, è tenuto a corrispondere allo stesso sodalizio una somma, a titolo di rimborso spese, che viene determinata dalla Commissione Tesseramento Atleti in via equitativa con la delibera di scioglimento del vincolo”*.

L'art. 36 R.A.T., infine, stabilisce che, laddove sia previsto il pagamento di un indennizzo, la sua determinazione potrà anche essere richiesta, d'intesa tra le parti, alla C.T.A. della Federazione.

In tal modo argomentando, la vigente disciplina del vincolo sportivo – come detto, ben conoscibile da chiunque prima della formalizzazione del tesseramento - oltre a riconoscere ad entrambe le parti una serie di possibilità per lo scioglimento coattivo dello stesso, offre anche gli strumenti utili a che ciascuna disponga dei propri diritti e dei propri interessi.

Respinte tutte le eccezioni preliminari, si osserva che il ricorso presentato dall'atleta (*id est* dalla mamma n.q.) non è fondato e non merita accoglimento.

Ed invero, pur volendo prescindere dalla eccessiva genericità dell'atto che non sembra soddisfare i crismi di specificità richiesti dall'art. 35 n. 3 lettera d) del Regolamento Giurisdizionale, la decisione assunta dalla Commissione territoriale appare esente da vizi ed è pienamente condivisibile.

La CTA ha motivato il rigetto del ricorso presentato dall'atleta Rasori non ravvisando la sussistenza della giusta causa per motivi di studio offrendo un'analitica ricostruzione fattuale degli eventi occorsi nonché fornendo una valutazione critica della corrispondenza intercorsa tra le parti e della documentazione versata in atti da entrambe le parti.

L'impianto motivazionale della pronuncia della CTA appare solido e condivisibile in quanto il trasferimento della sede dei propri impegni scolastici – posto a fondamento della richiesta di svincolo per giusta causa – deve rappresentare la causa e non certo la conseguenza – come, invece, è accaduto nel caso di specie – delle scelte sportive di un atleta.

L'ordinamento Federale incoraggia e promuove lo sport della Pallavolo nel rispetto del diritto allo studio che, tuttavia, non può essere utilizzato quale veicolo per superare il mancato raggiungimento di un accordo in ordine al trasferimento di un atleta ed, in generale, per eludere la normativa federale relativa al tesseramento (ed all'eventuale svincolo).

In ordine, infine, al suggestivo sillogismo proposto dalla difesa della ricorrente che pretenderebbe di qualificare quale “disinteresse” nei confronti delle prestazioni sportive dell'atleta, la manifestata disponibilità ad accettare la corresponsione di un indennizzo economico a fronte dello svincolo, si osserva quanto segue.



Se, da un lato, è inammissibile – in quanto tardivo e comunque contrario alla normativa regolamentare - il tentativo di introdurre in tale sede un nuovo motivo (il “disinteresse” del sodalizio appunto ) asseritamente integrante la giusta causa di scioglimento, dall’altro, non solo tale preteso “disinteresse” non è ricavabile né tantomeno provato dalla documentazione versata in atti, ma certo in ogni caso non può essere fatto discendere dalla valutazione economica che il sodalizio, in piena discrezionalità, effettua di un proprio atleta.

Per quanto fin’ora esposto, il ricorso deve essere rigettato sussistendo, tuttavia, giusti motivi (tra i quali la minore età dell’atleta con conseguente decisione di attivazione della procedura di svincolo – ricorso alla CTA – ricorso al Tribunale Federale assunta in via esclusiva dalla madre esercente la responsabilità genitoriale) per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.

**PQM**

Il Tribunale Federale delibera di respingere il ricorso presentato da Giulia Rasori e dalla sig.ra Veronica D’Aversa n.q. di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Giulia Rasori.

Compensa integralmente le spese tra le parti.

Roma, 11 febbraio 2016

F.to ILPRESIDENTE  
Avv. Massimo Rosi